



# COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova

SETTORE 2° - AFFARI GENERALI

Ufficio CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

## Determinazione n. 154

OGGETTO: ANNULLAMENTO PARZIALE IN AUTOTUTELA AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALL'OCCUPAZIONE DI AREE COPERTE NEL PORTO TURISTICO 'AMM. LUIGI GATTI' DI CHIAVARI.

### IL DIRIGENTE

**VISTO** l' "Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati all'occupazione di aree coperte nel porto turistico "Amm. Luigi Gatti" di Chiavari" emesso in data 08/10/2021, prot. n. 41218, e pubblicato per 30 giorni consecutivi, all'albo pretorio, sul sito istituzionale [www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it);

**CONSIDERATO** che al punto "1. Oggetto" tra i box oggetto della manifestazione di interesse per mero errore è stato inserito anche il box nn. 10 e 11 (uniti) di mq. 134, già oggetto di aggiudicazione alla società Migrazioni s.r.l., con sede in Chiavari, in data 25/07/2017 con determinazione n. 6 del dirigente della Centrale Unica di Committenza di questo Ente, alla quale si rimanda;

**RITENUTO** pertanto necessario, in ossequio ai principi di buona amministrazione, in considerazione della contraddittorietà del provvedimento in oggetto in relazione alla determinazione n. 6/2017 ut supra, non dare ulteriore corso al procedimento di cui al predetto avviso di manifestazione di interesse relativamente ai box nn. 10 e 11 (uniti) e pertanto di provvedere all'annullamento parziale in autotutela della procedura in questione, mediante eliminazione di ogni riferimento diretto ed indiretto ai predetti box nn. 10 e 11 (uniti) nell'avviso di manifestazione di interesse in oggetto e di tutti gli atti eventualmente connessi e conseguenti posti in essere e di interrompere le fasi di negoziazione previste per tali beni;

**RITENUTO** che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nel principio costituzionale di buon andamento che impegna la Pubblica Amministrazione ad adottare gli atti il più possibile corrispondenti ai fini da conseguire ed autorizza, quindi, anche il riesame degli atti adottati;

**VISTO**

- l'art. 21 octies della Legge n. 241/1990 Art. 21-octies che prevede la annullabilità del provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza;

- l'art. 21 nonies ove prevede la possibilità di annullamento d'ufficio in autotutela del provvedimento da parte dell'organo che lo ha emanato, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione del provvedimento;

**DATO ATTO** che il Consiglio di Stato Sez. VI, con sentenza 6 maggio 2013 n. 2418 ribadisce che è legittimo il procedimento di autotutela amministrativa ai fini della revoca e/o annullamento di una procedura di affidamento disposto in una fase non ancora definitiva della procedura di gara, ancora prima di consolidarsi nelle posizioni delle parti e quando il contratto non è stato ancora concluso;

**CONSIDERATO** che, relativamente ai box nn. 10 e 11 (uniti) sono giunte, entro i termini previsti, un numero di tre manifestazioni di interesse;

**TENUTO CONTO** che la procedura di gara non è stata ancora iniziata e che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottato provvedimento di annullamento parziale in autotutela;

**DATO ATTO** che il sottoscritto Dirigente del Settore 2, Dott.ssa Marta Bassi, attesta la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**DETERMINA**

1. Di procedere all'annullamento parziale in autotutela dell'"Avviso pubblico per l'individuazione di soggetti interessati all'occupazione di aree coperte nel porto turistico "Amm. Luigi Gatti" di Chiavari" emesso in data 08/10/2021, prot. n. 41218, mediante l'annullamento di ogni riferimento diretto ed indiretto ai box nn. 10 e 11 (uniti) nell'avviso stesso, per i motivi meglio specificati in premessa.
2. Conseguentemente, di considerare improcedibili le manifestazioni di interesse nel frattempo pervenute relativamente ai box nn. 10 e 11 (uniti) e di darne comunicazione ai proponenti.
3. Di procedere con la procedura di aggiudicazione di cui al predetto avviso pubblico dei restanti box n. 33 e n. 36 tra i soggetti che ne hanno legittimamente manifestato interesse.
4. Di demandare al competente ufficio comunale la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito istituzionale [www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it), per un minimo di 30 giorni.
5. Di dare atto che il presente provvedimento di annullamento parziale in autotutela non comporta oneri a carico di questo Ente.

**IL DIRIGENTE**  
**MARTA BASSI**

*Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*